

LINEE GUIDA DEL TRIBUNALE DI LIVORNO
RELATIVE AI RAPPORTI TRA IL TRIBUNALE E I SERVIZI SOCIO
SANITARI ZONA DISTRETTO AREA LIVORNESE

(Ambito specifico: contenzioso famiglia)

Redatte di concerto con:

- *Servizi Sociali del Comune di Livorno*
- *U.F.S.M.I.A di Livorno Azienda USL Toscana Nord Ovest*
- *U.O.C. psicologia salute mentale infanzia adolescenza –S.E.R.D.- Area Sud Azienda USL Toscana Nord Ovest*
- *Unità Funzionale Attività Consultoriali Comune di Livorno*
- *Ordine Avvocati di Livorno*
- *A.I.A.F. Sezione di Livorno*
- *ONDIF – Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia Sezione di Livorno*

- **L'INDAGINE SOCIO FAMILIARE**

Il Giudice può chiedere al Servizio Sociale territoriale l'espletamento di un'indagine socio-familiare ove ciò risulti necessario ai fini della decisione delle cause di natura contenziosa o quando risulti opportuno per verificare se le condizioni di affidamento del minore, concordate tra i coniugi, rispondono o meno all'interesse del minore.

L'indagine socio-familiare è lo strumento attraverso il quale il Tribunale acquisisce, tramite il Servizio Sociale, informazioni in ordine alle condizioni familiari del minore, alle sue relazioni con i genitori, alle sue condizioni abitative e al suo inserimento nel mondo scolastico e sociale.

La relazione socio-familiare descriverà il contesto socio-familiare ed ambientale del minore, avendo cura di approfondire l'ambito delle relazioni familiari tra genitori e figli e tra genitori e famiglia di origine.

Nella stesura della relazione verranno approfonditi i seguenti aspetti:

- 1) storia e caratteristiche individuali dei genitori e della coppia genitoriale ed eventuali eventi critici;
- 2) organizzazione attuale della vita, anche lavorativa, dei genitori;
- 3) situazione di vita del minore anche nel contesto scolastico di riferimento;

La relazione socio familiare verrà comunque redatta secondo il seguente schema:

- 1) il Servizio Sociale dovrà indicare se la famiglia è già conosciuta dal Servizio S. e, in caso positivo, indicarne la ragione; ove il Servizio S. sia a conoscenza di procedimenti, pendenti o già conclusi, relativi al medesimo minore innanzi al TM, lo specificherà nella relazione indicando, se possibile, il numero di ruolo del procedimento davanti al T.M..

- 2) il Servizio S. indicherà gli incontri avuti con il minore, con i di lui genitori e con gli altri familiari; se svolti, verranno indicati anche gli incontri avuti con gli insegnanti del minore; il Servizio S. specificherà il luogo in cui l'incontro si è tenuto, le persone che vi hanno partecipato e la data.
- 3) il Servizio S. riferirà, altresì, dei fatti avvenuti in occasione degli incontri che appaiano significativi rispetto alla condizione di vita del minore.
- 4) il Servizio S. riporterà quanto riferito dalle persone contattate, distinguendo chiaramente nella relazione la parte relativa al riferito dalla parte relativa al constatato.
- 5) verrà anche indicato se i genitori del minore e i suoi familiari hanno collaborato con il Servizio S. o se, invece, vi sono state delle difficoltà per arrivare ad avere un contatto diretto con gli interessati; il Servizio S. tenterà di mettersi in contatto con gli interessati e di concordare gli incontri per almeno tre volte.
- 6) quando sia stata richiesta la valutazione dell'adeguatezza del domicilio di una o entrambe le parti, il Servizio S. indicherà la data dell'accesso e descriverà le caratteristiche dell'abitazione.
- 7) ove il Servizio S., al fine di redigere la relazione richiesta, acquisirà informazioni da altri servizi esistenti sul territorio (quali il SERT; UFSMA...) riporterà le informazioni ottenute, nonché il nome dell'operatore che le ha trasmesse in caso di informativa orale o, se disponibile, la documentazione trasmessa dagli altri servizi.
- 8) la parte finale della relazione sarà dedicata alle valutazioni dei Servizi S. sulle condizioni socio familiari ed ambientali vissute dal minore, nonché all'evidenziazione delle criticità rilevate.

Al fine del miglior svolgimento dell'attività demandata, **il Giudice disporrà, unitamente alla richiesta di relazione, che vengano trasmessi al Servizio Sociale gli atti introduttivi del giudizio, nonché ogni altro documento prodotto dalle parti che appaia utile ai fini della indagine.**

Il Servizio S. depositerà la relazione scritta almeno dieci giorni prima rispetto all'udienza di rinvio già fissata, affinché le parti possano avere contezza del contenuto prima dell'udienza.

Il Giudice, in ogni caso, concederà al Servizio Sociale per l'espletamento dell'incarico un termine non inferiore a giorni 90, salvo i casi di particolare urgenza motivata nel provvedimento che dispone l'informativa.

- **RICHIESTA DI MONITORAGGIO**

Il monitoraggio da parte del Servizio Sociale può essere disposto dal Tribunale nei casi in cui vi sia la necessità, o nel corso del processo o al suo esito, che la situazione familiare del minore o le di lui condizioni psicologiche vengano sottoposte a controllo.

L'attività di monitoraggio non implica la presa in carico della famiglia né determina alcun effetto sul piano della responsabilità genitoriale delle parti.

Il Servizio S. dovrà acquisire, durante il periodo di monitoraggio, informazioni dai genitori o da parte di terzi (ad esempio dalla scuola o dal pediatra) al fine di supervisionare le condizioni di vita del minore.

Se il Giudice intende sottoporre al monitoraggio un aspetto specifico della vita del minore (ad es. regolarità della frequentazione tra il minore e il genitore collocatario; frequenza scolastica) lo indicherà nel provvedimento con cui viene disposto il monitoraggio stesso.

Se il monitoraggio viene compiuto nelle more del processo, il Servizio S. redigerà, all'esito dello stesso, una relazione socio-familiare ed ambientale che dia conto dell'opera di controllo svolta; tale relazione sarà redatta con le modalità di cui al punto precedente e inviata almeno sette giorni prima rispetto alla udienza di rinvio già fissata.

Ove il monitoraggio venga disposto con il provvedimento che definisce il giudizio, lo stesso avrà una **durata massima di sei mesi** e la relazione verrà trasmessa dal Servizio S. al Giudice tutelare sede.

- **PRESA IN CARICO:**

Il Giudice chiede al Servizio Sociale la presa in carico del minore e del di lui nucleo familiare, quanto vi è la necessità di un'attività, non di mera raccolta di informazioni o di controllo della situazione socio-familiare del minore, **ma di supporto in favore del minore stesso e/o dei suoi genitori. La presa in carico non implica alcun effetto sul piano della responsabilità genitoriale delle parti.**

Nell'ambito della presa in carico, dunque, potranno essere disposti interventi quali:

a) **Organizzazione d'incontri assistiti: in tali casi il Servizio S. organizzerà gli incontri in cui il genitore e il minore saranno supportati da un educatore o un operatore scelto dal Servizio S..**

Il Servizio S. individuerà il setting più adeguato, a seconda del caso concreto e delle criticità per le quali è stata disposta tale forma di frequentazione; il setting potrà essere tanto interno ad uno spazio neutro, organizzato all'uopo, tanto esterno.

Il Servizio S. si attiverà da subito per organizzare le attività preparatorie degli incontri (studio interno dei documenti trasmessi dal Giudice, incontri con i genitori, attivazione delle procedure interne di trasmissione alla Commissione interna all'Ente Locale competente alla redazione delle graduatorie di attivazione dei servizi socio-educativi).

Il Servizio S. attiverà gli incontri assistiti in base alle graduatorie interne, tenendo comunque di conto della eventuale urgenza segnalata dal Giudice nel provvedimento.

Di concerto con i genitori, **il Servizio S. stilerà un piano d'incontri assistiti, che si terrà, comunque, in giorni feriali e in orario d'ufficio; in caso di criticità manifestatesi durante gli incontri, tali da rendere necessaria la sospensione degli incontri stessi o la loro organizzazione secondo modalità diverse, il Servizio S. relazionerà con urgenza al Giudice per le determinazioni del caso.**

Ove gli incontri siano stati disposti con il provvedimento che definisce il giudizio, il compito di organizzare incontri si protrarrà per **un periodo massimo di sei mesi, rinnovabili in casi particolari**, e al Servizio S. sarà demandato di valutare se, durante o all'esito del piano degli incontri, sia possibile reintrodurre la frequentazione libera; in questo caso ne daranno sollecita e preventiva informazione al GT sede.

Comunque, all'esito degli incontri, il Servizio S. redigerà relazione sull'andamento degli stessi da inviare al Giudice che li ha disposti, se il processo non è ancora definito, e al GT sede, se il processo è già terminato.

La cancelleria del GT, una volta ricevuta la relazione, darà notizia ai difensori risultanti dal PCT dell'avvenuto deposito.

b) **Percorsi di aiuto ai genitori nell'esercizio delle funzioni genitoriali**

Nell'ambito della presa in carico, al Servizio S. potrà essere richiesta, anche sulla base di quanto emerso dalla CTU sulle capacità genitoriali delle parti o dalle relazioni socio familiari, l'organizzazione di percorsi di aiuto alla genitorialità.

I percorsi di aiuto alla genitorialità saranno promossi dal Servizio S., sotto la loro responsabilità, presso i competenti Consulitori, o presso altri soggetti giuridici e convenzionati con il Servizio S..

Il Giudice trasmetterà in ogni caso al Servizio S. gli atti di causa, compresa la CTU se espletata, affinché il Servizio S. individui in modo chiaro qual è il tipo di supporto di cui la famiglia in questione necessita.

L'organizzazione del percorso avverrà di concerto con le parti che dovranno essere informate del tipo di percorso a cui devono partecipare e della durata minima dello stesso.

Il percorso di supporto sarà attivato in base alle graduatorie interne, tenendo comunque di conto della eventuale urgenza segnalata dal Giudice nel provvedimento.

Nel caso in cui, nell'attuazione del percorso, gli operatori interessati ravvisino la necessità di coinvolgere altri servizi specialistici (SERD, UFSMIA, UFSMA) ne daranno sollecita comunicazione alle parti e, per il tramite del Servizio S., al Giudice, formulando una specifica nota sul tipo di intervento valutativo suggerito.

Il Giudice fisserà apposita udienza per discuterne con le parti e con i procuratori o comunque darà modo ai difensori di dedurre sul punto.

All'esito, il Giudice, ove ritenga necessario procedere alla valutazione specialistica suggerita dagli operatori, raccomanderà alla parte interessata di sottoporsi al percorso di valutazione o, nel caso in cui il percorso riguardi il minore, prescriverà ai genitori di sottoporre il figlio al medesimo percorso.

Il Giudice disporrà nel medesimo provvedimento che i servizi specialistici organizzino l'intervento valutativo suggerito dagli operatori.

Il provvedimento del Giudice sarà trasmesso ai servizi specialistici sia dal Servizio S. sia dalla cancelleria del Tribunale.

All'esito del percorso, il Servizio S. trasmetterà al Giudice la relazione loro fornita dagli operatori che hanno gestito il percorso presso il Consultorio o gli altri soggetti giuridici interessati, nonché la relazione redatta dagli altri servizi specialistici eventualmente coinvolti durante il percorso.

Nel caso in cui, dalla relazione interna inviata al Servizio S. dagli operatori che hanno gestito il percorso, emerga il fallimento del percorso o la concreta impossibilità di proseguirlo, ne saranno indicate le ragioni, avendo cura di separare quanto avvenuto durante gli incontri tra l'operatore e le parti dalle valutazioni finali.

Se il percorso è stato disposto con il provvedimento che definisce il giudizio la relazione verrà trasmessa al GT sede.

La cancelleria del GT una volta ricevuta la relazione darà notizia ai difensori risultanti dal PCT dell'avvenuto deposito.

- **VALUTAZIONE CAPACITA' GENITORIALI**

Nei casi in cui sia necessario, **anche su sollecitazione del Servizio S.**, procedere alla valutazione delle capacità genitoriali delle parti, il Giudice, per il tramite dei Servizi S., **potrà chiedere all'U.V. Mi. la valutazione delle capacità genitoriali delle parti e la redazione, ove necessario, di un progetto di recupero.**

La valutazione della capacità genitoriali delle parti sarà demandata all'U.V.Mi. nei casi di particolare complessità, in cui appare necessario il coinvolgimento di operatori con diverse professionalità.

L'U.V. Mi. (UNITA' di VALUTAZIONE per MINORI), è una struttura multiprofessionale zonale che raccoglie operatori provenienti da varie Unità Funzionali e dai Servizi Sociali ed opera presso le varie strutture della Zona Distretto interessata. I componenti sono psicologi clinici e assistenti sociali.

L'U.V. Mi. procederà ad attivare il percorso di valutazione **ed a stilare un correlativo progetto a favore del minore, in cui potranno essere suggeriti percorsi di cura o sostegno. L'U.V.Mi. potrà lavorare in autonomia o, al bisogno, attivando la consulenza di altri specialisti in favore del minore.** In quest'ultimo caso, gli operatori dell'U.V. Mi. raccoglieranno il consenso dei genitori prima di attivare la consulenza specialistica. In caso di dissenso di uno o entrambi i genitori, l'operatore dell'U.V.Mi lo comunicherà in modo sollecito al Giudice che procede per le necessarie determinazioni.

Il lavoro dell'U.V.Mi sarà restituito prima alle parti e poi con relazione scritta ai Servizi S. ed al Giudice, con indicazione dell'esito della valutazione e del progetto di cura o sostegno ritenuto necessario per il minore e/o i genitori.

Il Servizio S. avrà cura di trasmettere la relazione al Giudice almeno 10 giorni prima della udienza.

Il Giudice, sulla base dell'esito della valutazione, richiederà, ove necessario, la presa in carico dei genitori e/o del minore ai vari servizi specialistici, quali UFConsultorio, UFSMA, SERD, UFSMIA, raccomandando ai genitori stessi di partecipare ai percorsi di sostegno e cura organizzati dai medesimi servizi specialistici. Il giudice chiederà che i servizi specialistici interessati relazionino, per il tramite dei Servizi S., alla fine del percorso sull'andamento ed esito dello stesso.

Il percorso di sostegno da parte dei servizi specialistici, ove disposto, verrà portato avanti, quindi, dopo la valutazione delle capacità genitoriali **e da professionisti diversi rispetto a quelli inseriti nell'U.V.Mi., in modo da separare la parte valutativa da quella dell'intervento.**

- **AFFIDAMENTO DEL MINORE AI SERVIZI SOCIALI**

Il provvedimento di affidamento al Servizio Sociale del minore con collocamento del minore presso uno dei genitori, o in una famiglia, o altra struttura idonea, è un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale.

Il Tribunale indicherà se l'affidamento riguarda solo gli atti di straordinaria amministrazione (decisioni in tema di salute, scuola, etc.) o se riguarda anche gli atti di ordinaria amministrazione, e se sì sotto quale specifico aspetto (ad es. organizzazione incontri tra il minore e un genitore).

Nel provvedimento, ove venga disposta una limitazione della responsabilità genitoriali inerente solo un determinato ambito della vita del minore, il Giudice lo indicherà chiaramente, affinché il Servizio S. sia investito delle decisioni relative solo all'ambito di vita interessato dalla limitazione.

Il Servizio S., una volta divenuto affidatario del minore, dovrà comunque, prima di adottare decisioni relative al bambino, informare i genitori e cercare di addivenire ad una decisione concertata.

Il Servizio S. divenuto affidatario non dovrà ottenere dai genitori il consenso rispetto alle questioni che attengono l'ambito di affidamento, essendo il Servizio stesso investito della relativa responsabilità genitoriale.

- **VALUTAZIONE SALUTE MENTALE MINORE**

Se ricorre la necessità di procedere ad una valutazione delle condizioni di salute mentale del minore, il Giudice chiederà di procedere a tale attività direttamente al **U.F.S.M.I.A.**, che compirà una valutazione autonoma sulle condizioni del minore e darà al Giudice nella propria relazione conclusiva le indicazioni terapeutiche necessarie.